



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 27

OGGETTO: *Preso d'atto dell'attività istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 147, commi 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Comune di Roio del Sangro (CH).*

L'anno **Duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **giugno**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in videoconferenza e in presenza presso la sede dell'ERSI di L'Aquila, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE		
RAPPRESENTANTE ASSI CH	COMPONENTE		
LOBENE CESIDIO	COMPONENTE		
VALENTINI ENRICO	COMPONENTE		
TULINI MARIO	COMPONENTE		

Svolge le funzioni di Segretario Generale la Dott.ssa Franca Colella.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti in presenza e in videoconferenza, invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Il Presidente pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., di seguito denominato decreto;

VISTA la L.R. 12/4/2011 n. 9 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;

VISTO il D.P.G.R. 16/01/2013 , n. 1/Reg “Regolamento di esecuzione della L.R. 9/2011”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 147 commi 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che stabiliscono:

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;*
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:*
 - *approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;*
 - *sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
 - *utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti.

2-ter – “Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis”;

RICHIAMATO il Verbale di Consiglio Direttivo ERSI n. 6/2022 “ *Procedimento per la verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147 D.Lgs. 152/2006*”;

DATO ATTO che gli Uffici competenti, dando seguito alle previsioni del Verbale di Consiglio Direttivo n.6/22 citato, con nota n. prot. 1175 del 17.03.2022 hanno richiesto al Comune di Roio del Sangro la documentazione finalizzata alla verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147 D.Lgs. 152/2006, nel format di cui all’Allegato 1 al già richiamato verbale di Consiglio Direttivo;

DATO ATTO che il Comune di Roio del Sangro con PEC prot. N. 911 del 15.04.2022, acquisita agli atti di questo Ente in prot. 1815/2022, ha inviato la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147 comma 2bis lett. b) del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che questo Ente è chiamato, ai sensi della normativa sopra richiamata, ad accertare i requisiti di cui all’ art. 147 comma 2 bis lett. b) del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ai fini della salvaguardia delle gestioni autonome esistenti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità della Gestione del S.I.I.;

DATO ATTO che il Servizio Regolazione, incaricato dal Verbale di Consiglio Direttivo ERSI n. 6/2022 ai conseguenti adempimenti connessi a detto Verbale e alle istruttorie della documentazione ricevuta dai Comuni, risulta all'attualità vacante e pertanto hanno provveduto alle stesse gli Uffici del Servizio Regolazione competenti e i Dirigenti dei Servizi Controllo Analogo e del Servizio Pianificazione;

RICHIAMATA la convenzione in essere sottoscritta dall'Autorità d'Ambito e il Gestore del SII SASI Spa in data 13.03.2017 e approvata come da Delibera del Commissario Unico Straordinario degli Enti di Governo dell'ambito abruzzesi n. 1 del 06/07/2017;

PRESO ATTO che il Comune dichiara, nella scheda di rilevazione inviata dallo stesso con la PEC sopra richiamata, di non avere "Nessuna" legittimazione alla gestione autonoma del S.I.I. ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis lett. a) e 148 co. 5 del D. Lgs 152/06;

PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata dagli uffici relativamente al Comune di Roio del Sangro, le cui risultanze sono documentate nell'Allegata Relazione alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**);

DATO ATTO che nell'istruttoria allegata gli uffici hanno proceduto alla verifica dei requisiti di cui alla lettera b) comma 2 bis dell'art. 147 sulla base di quanto dichiarato dal Comune;

VISTA l'ultima diffida della Regione Abruzzo verso il Comune di Roio del Sangro prot. n. n.0392201/21 del 06/10/2021 allegata come parte integrante all'istruttoria in Allegato A;

RICHIAMATE le rilevazioni trasmesse semestralmente da ERSI ad ARERA per la redazione della "Relazione di cui all'articolo 172, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", sullo stato delle adesioni al SII e sulla conformità delle gestioni;

RICHIAMATI tutti gli atti istruttori, le valutazioni, le motivazioni e gli esiti di cui all'allegata relazione (**ALLEGATO A**);

RITENUTO di prendere atto ed approvare la relazione in allegato (Allegato A);

CONSIDERATO che a seguito dell'introduzione, con Legge n. 233 del 29/12/2021 del comma 2 ter all'art. 147 del D.Lgs. 152/06, entro il 1° luglio 2023 le gestioni del Servizio Idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 bis lettera b) confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente ed entro il 30 settembre 2022, a norma dello stesso comma, l'ente di governo dell'ambito deve provvedere ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis;

RITENUTO pertanto di trasmettere, al fine di potere dare seguito alle previsioni di cui sopra, le risultanze di detta istruttoria al Comune di Roio del Sangro, al Gestore del Servizio Idrico Integrato SASI S.p.A. e alla Regione Abruzzo;

VISTO lo Statuto dell'ERSI;

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto in premessa:

- 1) **Di prendere atto e di approvare** l'allegata Relazione Istruttoria "*Procedimento di verifica requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006 – Comune di Roio del Sangro*", in **Allegato A** al presente atto a costruirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di notificare** il presente atto, per gli adempimenti consequenziali di cui al comma 2 ter dell'art. 147 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a:
 - Comune di Roio del Sangro;
 - Gestore del S.I.I. competente: SASI S.p.A.;
 - Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente.
- 3) **Di disporre** l'espletamento delle formalità di pubblicazione di legge sul sito istituzionale dell'Ente www.ersi-abruzzo.it.

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE
SERVIZIO CONTROLLO ANALOGO
DOTT.SSA SABRINA DI GIUSEPPE



FIRMA

IL DIRETTORE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE
ING. ALESSANDRO ANTONACCI



FIRMA

Parere di regolarità contabile

Visto con parere: _____

FIRMA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA



Oggetto: Procedimento di verifica requisiti per la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006 – Comune di Roio del Sangro.

Visto il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di seguito denominato decreto;

Richiamato in particolare l'art. 147 comma 2 bis e 2 ter del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. che stabilisce:

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:*
 - *approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;*
 - *sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
 - *utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

2-ter – "Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis";

Premesso che questo Ente è chiamato pertanto ad accertare i requisiti di cui all' art. 147 comma 2 bis lett. b) del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., ai fini della salvaguardia delle gestioni autonome esistenti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità della Gestione del S.I.I.;

Evidenziato che l'art. 148 comma 5 del decreto, richiamato nel testo vigente dell'art. 147 comma 2 bis lett. a) è stato modificato prima dal D.lgs. 4/2008 e poi abrogato dalla L. 191 del 23/12/2009 come modificata dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216;

Richiamata la nota di questo Ente prot. 1175 del 17.03.2022 inviata a mezzo PEC al Comune di Roio del Sangro, ai fini della verifica dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006;

Vista la documentazione inviata a mezzo PEC dal Comune di Roio del Sangro avente ad oggetto *“Procedimento di verifica requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147 D.Lgs. 152/2006 - Trasmissione Scheda Allegato 1”*, prot. 911 del 15.04.2022, acquisita agli atti di questo Ente in prot. 1815/2022;

Considerata la dichiarazione di *“Nessuna”* legittimazione alla gestione autonoma del S.I.I. ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis lett. a) e 148 co. 5 del D.Lgs. 152/06 contenuta al punto 6 della scheda di rilevazione inviata dal Comune con PEC di cui sopra;

Richiamata l’ultima diffida della Regione Abruzzo prot. n.0392201/21 del 06/10/2021 che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato1);

Considerato che, ai fini della salvaguardia della gestione ai sensi dell’art. 147 co 2Bis lett. B del D. Lgs 152/06, questo Ente con nota prot. 1777 del 27.04.2022, ha chiesto ai Comuni di dimostrare che:

1. *Il Comune ha una gestione autonoma di tutti i servizi ricompresi nel Servizio Idrico Integrato, cioè captazione, adduzione, distribuzione acquedotto, fognatura e depurazione. Tale autonomia di gestione non è realizzata:*
 - *nel caso di acquisto di acqua da altro Comune o da Gestore del SII individuato dall’Autorità di Governo dell’Ambito*
 - *nei casi in cui la depurazione è assicurata da impianti a servizio di più comuni o gestiti dal Gestore del SII individuato dall’Autorità di Governo dell’Ambito.*
2. *Il Comune ha la propria indipendenza e autonomia nella gestione del Servizio Idrico Integrato e che la gestione è in atto sulla base di disposizioni legittime (Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 622/2021);*
3. *Il Comune presenta contestualmente le seguenti caratteristiche:*
 - a) *approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;*
 - b) *sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice di beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42;*
 - c) *utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

Richiamati i contenuti del parere del Ministero dell’Ambiente n. 0007069 del 18/4/2016 avente ad oggetto *“Quesito su interpretazione art. 147 comma 2 bis del D. Lgs 152/06”*;

Evidenziato che, come richiamato nel suddetto parere:

- *“A norma del DPCM 4/3/96 recante disposizioni in materia di risorse idriche l’efficienza va intesa come capacità di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche e dei corpi recettori nonché di ottimizzare l’impiego delle risorse interne” [...] “In particolare sono rilevanti la dotazione idrica pro-capite garantita agli utenti, la misura dei volumi erogati, la continuità del servizio, l’adeguatezza dimensionale della rete fognaria e del trattamento depurativo delle acque reflue, la minimizzazione delle perdite di rete che il citato FDPCM; al punto 5.5 ritiene tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e in quelle di distribuzione in non più 20%”;*

- *“per “tutela del corpo idrico” si deve intendere che al fine del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei copri idrici imposti dalla Direttiva 2000/60/CE, il prelievo della risorsa proviene da fonti qualitativamente pregiate abbia luogo secondo modalità e quantitativi tale da non compromettere lo stato qualitativo della risorsa e anzi favorirne l’ulteriore miglioramento e le acque reflue scaricate siano conformi ai parametri imposti dalla Direttiva 91/21/CE”;*

Evidenziato altresì che le “funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici “sono attribuiti dalla normativa vigente all’Autorità di Regolazione nazionale (ARERA);

Considerato che il DPCM 20 luglio 2012 all’art. 3 comma 1 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite ex legge all’Autorità nazionale stabilendo in particolare che : *“ L’Autorità definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”;*

Evidenziato che nell’ambito di dette funzioni l’ARERA ha, tra le altre cose, rafforzato e completato il quadro regolatorio di riferimento già delineato con l’approvazione dei Metodi Tariffari nei vari periodi regolatori a partire dal primo periodo regolatorio 2012-2015, con l’adozione di ulteriori disposizioni aventi ad oggetto specifici aspetti del servizio idrico integrato, delle quali si richiamano, per quanto rileva in questa sede:

- la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di premi/incentivi al miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi;
- la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, con riguardo alla puntuale individuazione di: i) specifiche prestazioni all’utente finale, indicate come standard specifici; ii) obblighi per i gestori (valutati, nei diversi contesti, dagli Enti di governo dell’ambito o altri soggetti competenti), declinati in obiettivi di mantenimento e di miglioramento dei valori di determinati standard, classificati come macro-indicatori, volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i primi miglioramenti nei livelli minimi per l’erogazione dei servizi, tenuto conto delle prestazioni di partenza;

Evidenziato pertanto che all’attualità solo l’applicazione degli strumenti regolatori suindicati definiti dall’Autorità Nazionale consente di poter valutare , attraverso gli standard definiti da detta Autorità, competente per legge, l’efficienza e l’efficacia nella gestione del Servizio e quindi nell’utilizzazione delle risorse idriche;

Rilevato che, nel caso di specie non sussistono i requisiti di cui all’art. 147 co. 2 Bis lett. b) del D. Lgs 152/06, il cui accertamento è posto a carico dell’Ente di Governo dell’Ambito, in quanto

- non sussiste il requisito: *“sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice di beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42;*
- *Inoltre* con particolare riferimento “all’utilizzo efficiente della risorsa idrica e tutela del corpo idrico” in quanto dalla documentazione inviata risulta che:

1. Non risulta verificabile e sussistente il presupposto “tutela del corpo idrico” in quanto il Comune dichiara che gli impianti di trattamento dei reflui urbani a servizio del Comune sono impianti di solo trattamento primario (Fosse Imhoff) per i cui scarichi peraltro il Comune ha indicato i seguenti provvedimenti di autorizzazione: prot. N. 1424 del 15/6/2010 (Impianto loc. Vigne), prot. N. 1422 del 15/6/2010 (impianto loc. Cimitero), prot. N. 1238 del 5/9/2010 (impianto loc. Pelaio) e la durata delle autorizzazioni allo scarico è, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di anni 4.;
2. Il Comune dichiara che non risultano autorizzazioni al prelievo dell’acqua e ciò rileva rispetto al requisito della verifica del presupposto “dell’utilizzo efficiente della risorsa idrica e tutela del corpo idrico”;
3. L’assenza del rispetto dei criteri di regolazione del Servizio I.I., stabiliti dall’Autorità Nazionale (ARERA) impedisce l’accertamento, da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito, della gestione efficiente ed efficace della risorsa e del Servizio Idrico Integrato;
4. Il Comune dichiara delle perdite di rete stimate pari al 30% senza peraltro modalità di stima verificabile da questo Ente.

Per quanto sopra espresso la verifica dei requisiti, previsti dall’Art. 147 co. 2Bis lett. b) del D.Lgs. 152/06, si conclude con esito negativo per il Comune di Roio del Sangro.

L’Aquila 21/06/2022

Il Responsabile
dell’Ufficio Tariffe e Rapporti ARERA
dott. Aurelio D’Amico



I Dirigenti
Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

Ing. Alessandro Antonacci



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Piazza Garibaldi, 56 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila lì,

05/10/2021

Riferimento:

Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale
documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.
85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

Al **Comune di Roio del Sangro (CH)**
PEC: comuneroio@pec.mediosangro.it

E, p.c. **All'** **Ente Regionale Servizio Idrico Integrato**
PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Alla **Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.**
PEC: sasispa@legalmail.it

All' **Assessore con delega in materia di Servizio Idrico Integrato**
PEO: emanuele.imprudente@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Gestioni comunali esistenti - Comune di Roio del Sangro (CH) - Atto di diffida ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 34 del 1 ottobre 2007.

- **Visto** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
- **Visto** l'articolo 141 del citato D.Lgs. 152/2006 che al comma 2 definisce il Servizio Idrico Integrato come: “costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.”;
- **Visto** l'art. 142 del D.Lgs. 152/2006 che al comma 3 stabilisce: “Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.”;
- **Visto** l'articolo 147 del D.Lgs. 152 del 2006 che stabilisce:
“1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano



GIUNTA REGIONALE

obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;*
- b) unicità della gestione;*
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.*

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.*

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

- **Preso atto che** l'art. 148 del D.Lgs. 152/2006, che al comma 5 stabiliva: "Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente", è stato abrogato dall' art. 2, comma 186-bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191,



GIUNTA REGIONALE

- a decorrere dal 31 dicembre 2012, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14;
- **Visto** l'articolo 149-bis del decreto 152/2006, che al comma 1 stabilisce: *“L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”*;
 - **Preso atto che** l'art. 150 del D.Lgs. 152/2006, che al comma 4 stabiliva: *“I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 5.”*, è stato abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;
 - **Visto** il comma 1 dell'articolo 153 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce: *“Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”*;
 - **Visto** il comma 4 dell'articolo 172 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce: *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”*;
 - **Preso atto che** l'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 recante *“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994”*, che delimitava n. 6 ambiti territoriali ottimali, è stato abrogato dall'art. 1, comma 32, della L.R. 12 aprile 2011, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 33 del medesimo articolo);



GIUNTA REGIONALE

- **Visto** l'articolo 14 comma 1 della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 recante *“Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994”* che stabilisce *“Con la costituzione ed insediamento dell'Ente d'Ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata. Contestualmente l'Ente d'Ambito assume legittimazione ad esercitare dette funzioni così come previsto al precedente art. 6”*;
- **Rilevato che** gli Enti d'Ambito hanno affidato la gestione ad un unico Soggetto Gestore, come di seguito indicato:
 - Ente d'Ambito Aquilano alla Gran Sasso Acqua S.p.A.;
 - Ente d'Ambito Marsicano al C.A.M. S.p.A.;
 - Ente d'Ambito Peligno Alto Sangro alla S.A.C.A. S.p.A.;
 - Ente d'Ambito Pescara all'A.C.A. S.p.A.;
 - Ente d'Ambito Teramano alla Ruzzo Reti S.p.A.;
 - Ente d'Ambito Chietino alla S.A.S.I. S.p.A.;
- **Visto** il comma 5 dell'articolo 1 della L. R. n. 9 del 12 aprile 2011 *“Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”* che ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l'intero territorio regionale;
- **Visto** il successivo comma 6 del citato articolo 1 della L. R. n. 9 del 12 aprile 2011, che costituisce il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR, a cui sono attribuite tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. n. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi;
- **Considerato** che i rapporti tra l'Ente di Governo dell'Ambito ed il Soggetto Gestore sono regolati da un'apposita convenzione che è predisposta dall'Ente di Governo dell'Ambito (cfr. art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006) e che, fra l'altro, deve imporre al Gestore del Servizio l'obbligo della *“restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione”* (cfr. art. 151, comma 2, lettera m, del D.Lgs. n. 152/2006);
- **Richiamate** le note prott. n. 305077 del 17 novembre 2014 e n. 311462 del 24 novembre 2014 con le quali il Servizio Gestione delle Acque chiede agli Enti d'Ambito ed ai soggetti Gestori di l'elenco dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti non autorizzati ai sensi dell'art. 145, co.5 del D.Lgs. 152/2006;
- **Richiamata** la nota prot. n. 1051 del 4 dicembre 2014 con la quale l'Ente d'Ambito Chietino, nel riscontrare le note prott. nn. 305077/2014, 311462/2014 e 311651/2014 del Servizio Gestione delle Acque, comunica *“la situazione gestoria all'interno dell'Ente d'Ambito Chietino, rispetto ai Comuni che non hanno conferito le reti al Gestore Unico del Servizio”* indicando tra questi anche il Comune di Roio del Sangro;
- **Richiamata** la nota prot. n. 18157 del 22 gennaio 2015 con la quale il Servizio Gestione delle Acque informa gli Enti in indirizzo, tra cui anche il Comune di Roio del Sangro, che *“con decreto legge n. 133 del 12.09.2014, coordinato con la legge di conversione 164 dell'11.11.2014, lo Stato ha confermato il principio di unicità della gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 147 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre all'art. 153 ha previsto che il mancato trasferimento delle reti nei termini di cui al medesimo articolo comporta responsabilità erariale”*;



GIUNTA REGIONALE

- **Richiamata** la nota prot. n. RA/80133 del 26 marzo 2015 del Servizio Gestione delle Acque con cui venivano diffidati diciassette Comuni, tra cui anche il Comune di Roio del Sangro, ad *“assumere entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto, i provvedimenti, resi obbligatori per legge, vincolanti per l’adesione alla gestione integrata del Servizio Idrico Integrato ed al conferimento della gestione delle reti, con l’avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, salvo che l’Amministrazione destinataria del provvedimento dichiari la propria disponibilità a provvedere autonomamente agli adempimenti ad essa spettanti, si procederà alla nomina del Commissario ad acta.”*;
- **Richiamata** la nota prot. n. 689 del 3 aprile 2015 con la quale il Comune di Roio del Sangro, nel riscontrare la nota prot. n. RA/80133 del 22 settembre 2015 sopra richiamata, comunica che *“questo Ente ha manifestato la volontà di assumere la gestione diretta del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs n. 152/2006, con deliberazione consiliare n. 5 del 10.02.2007, esecutiva a norma di legge”* specificando che *“al momento dell’adozione di detto atto, la formulazione originaria dell’art. 148 del D.Lgs n. 152/2006 non prevedeva che l’Ente d’Ambito dovesse rilasciare l’autorizzazione al Comune di Roio del Sangro per la gestione del suddetto servizio. Pertanto, si contesta il contenuto della diffida trasmessa con la nota sopra richiamata e si fa presente che i provvedimenti richiesti non saranno adottati dal Comune per le motivazioni sopra indicate.”*;
- **Richiamata** la nota prot. n. RA/99252/2015 del 15 aprile 2015 con la quale il Servizio Gestione delle Acque invia all’Ente d’Ambito Chietino la nota prot. n. 689 del 3 aprile 2015 del Comune di Roio del Sangro sopra richiamata, chiedendo di chiarire la posizione del Comune in merito agli adempimenti di legge, ovvero se lo stesso possa essere autorizzato alla gestione del servizio idrico integrato, specificando che *“nelle more di acquisizione del suddetto chiarimento si ritiene di dover sospendere il termine di cui alla citata nota di diffida prot. n. RA/80133, propedeutica all’avvio delle procedure per l’adozione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 28 della L.R. n. 34 del 01.10.2007 nei confronti del Comune di Roio del Sangro”*;
- **Richiamata** la nota prot. n. 564 del 1 giugno 2015 con la quale l’Ente d’Ambito Chietino, nel riscontrare la nota prot. n. RA/99252/2015 del 15 aprile 2015 sopra richiamata, conferma che *“con Deliberazione Consiliare n. 05 del 10.02.2007 il Comune di Roio del Sangro ha manifestato la volontà di assumere la gestione diretta del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 148, comma 5, del D.lgs 152/2006, allora vigente”* specificando che *“di fatto l’allora comma 5, dell’art. 148, del D.lgs 152/2006, nel concedere ai comuni montani inferiori ai 1.000 abitanti la possibilità di gestire, in economia, il Servizio Idrico Integrato, a condizione che la gestione del S.I.I. era operata direttamente dall’Amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso Comune, assegnava all’Autorità d’Ambito l’esercizio di funzioni di regolazioni e controllo generale sul Servizio”* e chiedendo pertanto alla Regione Abruzzo di *“sospendere qualsiasi attività di commissariamento avviato ai sensi della L.R. 34/2007”* in quanto *“si procederà a verificare e regolamentare, ove possibile, la gestione diretta del S.I.I. da parte del Comune di Roio del Sangro e, qualora non possibile, a richiederne il trasferimento del Servizio al gestore unico SASI S.p.A.”* chiedendo pertanto al Comune di Roio del Sangro di *“trasmettere, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente, il nuovo piano di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi delle Deliberazioni AEEGSI n. 585/2012 e 643/2013”*, aggiungendo infine che *“se entro tale periodo non sarà fornito nessun documento utile ad analizzare il Piano di Gestione del Servizio, oltre ad informare l’AEEGSI per i successivi provvedimenti*



GIUNTA REGIONALE

- conseguenziali, si chiederà alla Regione Abruzzo di riavviare il processo di commissariamento previsto per le gestioni non conformi alla Legge.”;*
- **Richiamata** la nota prot. n. 907 del 21 settembre 2015 con la quale l’ATO Chietino nel riscontrare la nota prot. n. 144811 del 29 maggio 2015 del Servizio Gestione delle Acque, comunica l’elenco dei Comuni che *“restano in gestione non autorizzata/non conforme o comunque con necessità di ricevere ulteriore parere autorizzativo”* indicando tra questi anche il Comune di Roio del Sangro;
 - **Richiamata** la nota prot. n. 239266 del 22 settembre 2015 con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque, nel riscontrare la nota prot. n. 334/AQ/MARS/PEL del 17/08/2015 degli Enti di Governo dell’Ambito Aquilano, Marsicano e Peligno Alto Sangro, precisa che:
 - *“l’art. 2, comma 186-bis ha abrogato l’art. 148 del D.Lgs. 152 a decorrere dal 31 dicembre 2012, per effetto di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14;*
 - *la possibilità di gestione diretta del Servizio Idrico Integrato in deroga, prevista, dallo Stato per competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, solo per i Comuni fino a 1000 abitanti, ricadenti in una comunità montana, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell’Autorità d’Ambito (oggi Ente di Governo d’Ambito ai sensi dell’art. 7 del dl 133/2014 convertito in legge 164/2014) non è più consentita a seguito di tale abrogazione a partire dal 1 gennaio 2013;*
 - *il comma 2bis dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006 come inserito dall’art. 7 del D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014 è quindi da intendersi nel senso che sono fatte salve solo le gestioni conformi all’art. 148 comma 5 assentite dall’Autorità d’Ambito (oggi Ente di Governo d’Ambito) prima dell’intervenuta abrogazione di tale articolo.”;*
 - **Richiamata** la nota prot. n. RA/270300 del 27 ottobre 2015 con la quale il Servizio Gestione delle Acque chiede all’Ente d’Ambito Chietino, in riferimento alla nota prot. n. 564 del 1 giugno 2015 sopra richiamata, di fornire notizie aggiornate sugli esiti di quanto comunicato;
 - **Richiamata** la nota prot. n. 291 del 12 giugno 2017 con cui l’ERSI Abruzzo comunica all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico il quadro della situazione presente sul territorio *“rispetto a quei Comuni che seppur partecipanti all’Ente Unico Regionale del Servizio Idrico Integrato hanno ancora una gestione del S.I.I. autonoma”*, tra i quali viene indicato il Comune di Roio del Sangro con una Gestione *“Non autorizzata”* precisando inoltre che *“Nonostante i solleciti il Comune non trasmette i dati necessari a verificare ed eventualmente attestare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 147, comma 2-bis del D.lgs. 152/2006. Risulta che il Comune non sia adempiente alle disposizioni dell’AEEGSI in materia del S.I.I. (come già segnalato all’AEEGSI).”;*
 - **Richiamata** la nota prot. n. 263377 del 13 ottobre 2017 con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque, procedendo ad una ricognizione in merito agli obblighi previsti dall’art. 153 del D. Lgs. 152/2006 relativamente alla adesione da parte degli EE.LL. alla gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato ed al conseguente conferimento delle infrastrutture idriche al Soggetto Gestore individuato dall’Ente d’Ambito, chiede all’E.R.S.I. di fornire un quadro aggiornato dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che non hanno conferito le reti al Soggetto Gestore individuato e dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non autorizzati ai sensi del comma 5 dell’ex. art. 148 del D. Lgs. 152/2006;
 - **Richiamata** la nota prot. n. 969 del 5 dicembre 2017 con la quale l’ERSI Abruzzo, nel riscontrare la nota dell’AEEGSI prot. n. 38329/P del 23 novembre 2017, comunica l’elenco



GIUNTA REGIONALE

dei “Soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente” indicando tra questi anche il Comune di Roio del Sangro;

- **Richiamate** le note prott. n. 1001 del 12 dicembre 2017, n. 663 del 12 giugno 2018, n. 1431 del 26 novembre 2018 e n. 866 del 30 maggio 2019, con cui l’ERSI Abruzzo comunica all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico Integrato l’elenco dei soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, nel quale risulta sempre presente il Comune di Roio del Sangro;
- **Richiamata** la nota prot. n. 180216 del 18 giugno 2019 con la quale il Servizio Gestione e Qualità delle Acque chiede all’ERSI di trasmettere una relazione di sintesi in cui si riassume lo stato di fatto rispetto alla situazione di quei Comuni che, seppur avendo aderito all’Ente Unico Regionale del Servizio Idrico Integrato, non hanno conferito al Gestore del SII l’intero Servizio;
- **Richiamata** la nota prot. n. 1480 del 30 agosto 2019 con cui l’ERSI Abruzzo, nel riscontrare la nota di cui al punto precedente, trasmette “l’ultima comunicazione trasmessa all’Autorità di Regolazione dei Servizi Idrici, ARERA, in merito allo “Status” delle gestioni non conformi in essere rispetto alle previsioni del D.Lgs 152/2006, ancora presenti sul territorio regionale”, ed elenca i “Comuni la cui gestione del S.I.I. non è conforme”, tra i quali è presente il Comune di Roio del Sangro;
- **Richiamata** la nota prot. n. 279076 del 7 ottobre 2019 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque con la quale, nel prendere atto di quanto comunicato dall’ERSI, in ultimo con la nota prot. n. 1480 del 30 agosto 2019 sopra richiamata, in merito allo “status” delle gestioni non conformi ancora presenti sul territorio regionale, si chiede all’ERSI di chiarire, prima di procedere con le diffide, se risultano in corso ulteriori procedure di verifica in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per la gestione autonoma del SII;
- **Richiamata** la nota prot. n. 333922 del 27 novembre 2019 del Servizio Gestione e Qualità delle Acque con la quale, nel ribadire che si deve procedere con il rinnovo degli atti di diffida già trasmessi in passato ai Comuni inadempienti, si sollecita l’ERSI a riscontrare la precedente nota prot. n. 279076 del 7 ottobre 2019 sopra richiamata;
- **Rilevato** che con note prott. n. 2181 del 2 dicembre 2019, n. 1728 del 9 giugno 2020 e n. 2157 del 09/06/2021 l’ERSI Abruzzo, nel comunicare all’ARERA l’elenco dei soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, conferma il nominativo del Comune di Roio del Sangro;
- **Considerato** che ai sensi del comma 1 dell’art. 153 del D.Lgs. 152/2006 il Comune di Roio del Sangro, ricadendo nell’Ambito Territoriale Unico Regionale, ha l’obbligo di aderire alla gestione unica del Servizio Idrico Integrato, conferendo la gestione delle reti e del Servizio;
- **Considerato** che in assenza di consenso dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 152/2006, il Comune di Roio del Sangro doveva trasferire le strutture idriche al Gestore del Servizio Idrico Integrato individuato dall’Ente d’Ambito entro il 13/03/2015, ai sensi del combinato disposto dell’art. 153 comma 1 e dell’art. 172 del D.Lgs. 152/2006;
- **Richiamati**, in carenza di tale autorizzazione nonché di trasferimento delle infrastrutture di cui all’art. 153 citato, i poteri sostitutivi di cui all’art. 28 della L.R. n. 34 del 01/10/2007;
- **Preso atto** del perdurare del comportamento omissivo da parte del Comune di Roio del Sangro rispetto agli adempimenti previsti dal legislatore che prevedono l’obbligatorietà degli stessi al conferimento formale e passaggio sostanziale alla gestione unica integrata del servizio idrico;



GIUNTA REGIONALE

- **Visto** l'art. 136 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. che dispone che, qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di nomina di un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico, ad assumere gli atti e le attività essenziali per ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione in materia;
- **Visti** gli artt. 153, comma 1, e 172, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- **Visto** l'art. 28 della L.R. n. 34 del 1 ottobre 2007 che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo che può essere esercitato dalla Regione nei confronti degli Enti Locali in materia di risorse idriche, qualora la Regione stessa accerti il mancato compimento di atti e attività, resi obbligatori per legge, da parte degli Enti competenti e che ciò pregiudichi il funzionamento delle attività dell'ERSI e dei soggetti gestori;
- **Dato atto** che l'attivazione del presente provvedimento preordinato all'attivazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi si configura nel pieno rispetto dei principi costituzionali garantiti in quanto offre le garanzie sostanziali e procedurali del rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione in quanto consente al Comune, destinatario del provvedimento, a provvedere autonomamente agli adempimenti ad essa spettanti e ad interloquire nello stesso procedimento;

DIFFIDA

il **Comune di Roio del Sangro**, nella persona del sindaco pro tempore, ad assumere, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, i provvedimenti, resi obbligatori per legge, vincolanti per l'adesione alla gestione integrata del Servizio Idrico Integrato ed al conferimento della gestione delle reti, con l'avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, si procederà alla proposta di nomina del Commissario ad acta.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Flussi Informativi e Programmazione Servizio Idrico Integrato
Ing. Gianluca Marchetti
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Dirigente del Servizio
Gestione e Qualità delle Acque
Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Territorio - Ambiente
Arch. Pierpaolo Pescara
FIRMATO DIGITALMENTE

PIERPAOLO
PESCARA
DIRETTORE
REGIONE ABRUZZO
05.10.2021
12:54:43
GMT+01:00





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in partenza	0392201/21	06/10/2021	PEC	Destinatari: COMUNE DI ROIO DEL SANGRO (CH) COMUNEROIO@PEC.MEDIOSANGRO.IT ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROTOCOLLO@PEC.ERSI-ABRUZZO.IT SOCIETÀ ABRUZZESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. SASISPA@LEGALMAIL.IT ASSESSORE CON DELEGA IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMANUELE.IMPRUDENTE@REGIONE.ABRUZZO.IT	
Oggetto:	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTIONI COMUNALI ESISTENTI - COMUNE DI ROIO DEL SANGRO (CH) - ATTO DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 34 DEL 1 OTTOBRE 2007						
Impronta:	B13D68EF857F882C5BF711135F1698319ACE05766C58CB0C747EC7410586F8E5						



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
NUNZIO MEROLLI





IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA COLELLA



DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE È STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO **30 GIU. 2022**,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS..
18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA COLELLA



SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009
SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.)
PER GIORNI QUINDICI DAL **30 GIU. 2022** AL **15 LUG. 2022**



L'ADDETTO
ROSETTA REGA


